

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1154 del 22/04/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA GAMMA S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ζ fondazione di resistenze elettriche, progettazione e produzione di resistenze elettriche per piccoli elettrodomestici e delle relative attrezzature per le lavorazioni, isolanti elettrici, lavorazione, tranciatura e lavorazioni meccaniche, collaudo e commercializzazione di materiali isolanti elettrici rigidi e flessibili per macchine rotanti, generatori e motori di trazione ζ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BOBBIO (PC), VIA DELL'ARTIGIANATO N. 4.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1130 del 19/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA GAMMA S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "FONDAZIONE DI RESISTENZE ELETTRICHE, PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI RESISTENZE ELETTRICHE PER PICCOLI ELETTRODOMESTICI E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE PER LE LAVORAZIONI, ISOLANTI ELETTRICI, LAVORAZIONE, TRANCIATURA E LAVORAZIONI MECCANICHE, COLLAUDO E COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALI ISOLANTI ELETTRICI RIGIDI E FLESSIBILI PER MACCHINE ROTANTI, GENERATORI E MOTORI DI TRAZIONE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BOBBIO (PC), VIA DELL'ARTIGIANATO N. 4.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della **Ditta GAMMA S.p.A.**, trasmessa alla Provincia di Piacenza dalla Comunità Montana dell'Appennino Piacentino (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Bobbio) con nota PEC del 19.09.2014 (Prot. Prov.le n. 57769 del 22.09.2014), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "fondazione di resistenze elettriche, progettazione e produzione di resistenze elettriche per piccoli elettrodomestici e delle relative attrezzature per le lavorazioni, isolanti elettrici, lavorazione, tranciatura e lavorazioni meccaniche, collaudo e commercializzazione di materiali isolanti elettrici rigidi e flessibili per macchine rotanti, generatori e motori di trazione" svolta nello stabilimento sito in Comune di Bobbio, via dell'Artigianato n. 4;

PRESO ATTO che l'istanza è stata avanzata per acquisire l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in conseguenza della modifica della situazione emissiva oggetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera precedentemente rilasciata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 737 del 10.04.2006. La modifica di cui trattasi consiste nell'installazione di un nuovo punto di emissione denominato E5 – TAGLIO LASER;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota Arpa di Piacenza del 14.10.2014 (prot. Prov.le n. 62802 di pari data), con cui la suddetta Agenzia ha trasmesso parere favorevole secondo determinate prescrizioni;
- parere igienico sanitario pervenuto in data 09.02.2015 (prot. Prov.le n. 8262 di pari data), con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre;
- nota del Comune di Bobbio del 02.03.2016 (prot. Arpa n. 2602 del 16.03.2016), con cui il medesimo ha espresso *"...parere favorevole relativamente alle emissioni in atmosfera ..."*;

DATO ATTO che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di Bobbio, a suo tempo interpellato con nota provinciale 1/10/2014 prot. n. 60226, non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **Ditta GAMMA S.P.A.** (C.FISC. 00745200337) - avente sede legale in Comune di Bobbio, via Auxilia, 1/C - per l'attività di "fondazione di resistenze elettriche, progettazione e produzione di resistenze elettriche per piccoli elettrodomestici e delle relative attrezzature per le lavorazioni, isolanti elettrici, lavorazione, tranciatura e lavorazioni meccaniche, collaudo e commercializzazione di materiali isolanti elettrici rigidi e flessibili per macchine rotanti, generatori e motori di trazione" svolta nello stabilimento sito in Comune di Bobbio, via dell'Artigianato n.4. Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, le seguenti prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E2 STAGNATURA CAVI

Portata massima	500	Nm ³ /h
Durata massima annua	200	gg/anno
Durata massima giornaliera	6	h/gg
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: stagno	3	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 FORNI A MUFFOLA

Durata massima annua	100	gg/anno
Durata massima giornaliera	6	h/gg
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. E4 CAPPALABORATORIO

Durata massima annua	100	gg/anno
Durata massima giornaliera	4	h/gg
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. E5 TAGLIO LASER

Portata massima	2400	Nm ³ /h
Durata massima annua	200	gg/anno
Durata massima giornaliera	6	h/gg
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio (espresso come CO ₂)	5	mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
- c) la durata dei campionamenti del **monossido di carbonio** deve essere pari a 60 minuti;
- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a: 60 minuti per la misura del **materiale particolare** o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i controlli, che devono essere effettuati unicamente all'emissione E5, a cura del gestore dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) ogni variazione sostanziale dell'impiego di materie prime per verniciatura dovrà essere preventivamente comunicato, unitamente alle schede di sicurezza dei prodotti stessi, all'Arpae nodo di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza;
- i) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- j) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti nuovi o modificati è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- k) **entro trenta giorni** dal termine di messa a regime degli impianti i risultanti dei controlli effettuati alle emissioni durante tale periodo dovranno essere trasmessi al Comune interessato ed all'Arpae nodo di Piacenza;
- l) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
3. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione alle emissioni rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza e richiamata nelle premesse del presente atto;

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.